

L'audizione dei minori non è obbligatoria

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 30 aprile 2013 (est. Buffone)

AUDIZIONE DEL MINORE – ART. 315-BIS C.C. - LEGGE 219/2012 – RAPPORTI CON L'ART. 155-SEXIES C.C. – AUDIZIONE – OBBLIGATORIETÀ – ESCLUSIONE

La Legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha inserito, nel codice civile, il nuovo art. 315-bis in cui si prevede, al comma II, che *“il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”*. L'art. 155-sexies c.c. tratteggia il «dovere» del giudice di ascoltare il minore; l'art. 315-bis c.c. delinea il «diritto» del minore ad essere ascoltato dal giudice, così guardando al fanciullo non come semplice oggetto di protezione ma come vero e proprio soggetto di diritto, a cui va data voce nel momento conflittuale della crisi familiare. Diritto del minore all'audizione e Doveri del giudice di dargli voce non sono, tuttavia, enunciati assoluti su cui non possa innestarsi una valutazione del giudice: e, infatti, in linea di principio, certamente l'audizione va esclusa dove essa non sia utile risultando superflua (es. separazioni consensuali) oppure dove l'incombente rischi di pregiudicare l'equilibrio psico-fisico del fanciullo.

Con il ricorso introduttivo del procedimento (del 15 maggio 2012), la ricorrente richiede l'affidamento esclusivo dei due figli gemelli: ... ea, nati il ... 1996 e, quindi, allo stato, di anni 16. Richiede pure l'addebito della separazione al marito, includendo nel sostegno giustificativo della pronuncia i comportamenti aggressivi che il proprio coniuge avrebbe tenuto anche nei riguardi della prole, in un contesto di malsana genitorialità, tratteggiata anche da diverse infedeltà prima tacite e poi confessate. Con la memoria di costituzione in giudizio (del 25 luglio 2012), il resistente contesta la narrativa avversaria allegando, quale fattore causativo in via esclusiva della separazione, il comportamento prepotente della moglie. Allega, pure, una condotta di inidoneità genitoriale del coniuge, avvezzo a intavolare litigi anche accesi alla presenza della prole con accuse infamanti e gravemente denigratorie (come il presunto rapporto incestuoso del resistente con sua sorella). Conclude richiedendo l'affido condiviso della prole con collocamento della stessa presso la madre.

Con i suoi provvedimenti provvisori adottati in data 2 ottobre 2012, il Presidente del Tribunale ha recepito l'accordo raggiunto dai genitori in sede di udienza presidenziale, stabilendo l'affido condiviso dei figli minori, con loro collocamento presso la madre, ed ampio diritto di visita per il padre. Con ordinanza emessa in pari data, ha, poi, posto a carico del padre un mantenimento per i figli in euro 720,00 mensili. All'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, le parti hanno richiesto l'audizione dei minori; il Tribunale ha assegnato termine per articolare specifiche richieste. Le parti hanno depositato istanza in data 24 aprile 2013, richiedendo, in particolare, di indagare, in sede di audizione, le motivazioni sottesi ai comportamenti poco collaborativi dei figli in merito alla piena applicazione dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c.

La richiesta congiunta dei difensori – nella vitalità della natura contenziosa della lite – rappresenta un indice di fattiva e leale collaborazione verso il primario interesse della prole che non può non trovare il favore del Tribunale e, pertanto, si accoglie la richiesta di disporre l’audizione dei minori. L’importanza dell’audizione è, peraltro, ribadita nelle “LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO D’EUROPA PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI BAMBINO”, adottate dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010, dove, nella sezione III, lett. A, è rimarcato il diritto del minore ad avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano. Nella sezione IV, lett. D è, poi, sancito, al punto 3, in modo particolarmente cogente, il diritto del minore di essere ascoltato: “*i giudici dovrebbero rispettare il diritto dei minori ad essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano*”. Non può, inoltre, essere trascurata la recente modifica introdotta dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219 che ha inserito, nel codice civile, il nuovo art. 315-bis in cui si prevede, al comma II, che “*il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano*”. A prima lettura, la norma potrebbe essere ricondotta *tout court* alla già esistente previsione di cui all’art. 155-sexies c.c., ma, in realtà, si tratta di una tipizzazione normativa che si differenzia dalla previsione legislativa appena citata: l’art. 155-sexies c.c. tratteggia il «dovere» del giudice di ascoltare il minore; l’art. 315-bis c.c. delinea il «diritto» del minore ad essere ascoltato dal giudice, così guardando al fanciullo non come semplice oggetto di protezione ma come vero e proprio soggetto di diritto, a cui va data voce nel momento conflittuale della crisi familiare. Diritto del minore all’audizione e Doveri del giudice di dargli voce non sono, tuttavia, enunciati assoluti su cui non possa innestarsi una valutazione del giudice: e, infatti, in linea di principio, certamente l’audizione va esclusa dove essa non sia utile risultando superflua (es. separazioni consensuali) oppure dove l’incombente rischi di pregiudicare l’equilibrio psico-fisico del fanciullo. Nel caso di specie, il consenso e la volontà dei genitori, nel senso di sentire i figli, consentono di far ritenere estranei all’odierna lite rischi di pregiudizio per la prole, anche tenuto conto dell’età dei minori (cd. *grands enfants*) certamente dotati di capacità di discernimento. Quanto all’utilità dell’audizione, essa sembra effettivamente opportuna per verificare quali ragioni rendano i provvedimenti presidenziali non perfettamente attuabili, in ragione del comportamento dei minori, diretti interessati.

In ordine alle modalità di audizione, si reputa opportuno provvedere all’ascolto diretto, ma nelle forme della audizione cd. assistita, beneficiando di un ausiliario esperto in psicologia che, giusta l’art. 68 c.p.c., possa coadiuvare il magistrato nel dialogo con i minori, concludendo l’incombente con un riferimento peritale circa la spontaneità o meno delle dichiarazioni rese. Per garantire il buon esito dell’audizione, l’ausiliario contatterà i difensori delle parti e con questi organizzerà un incontro conoscitivo con i minori ed agli stessi spiegherà natura, funzione e scopo dell’audizione, avvisandoli che dall’esito dell’ascolto non dipenderà la sorte del processo e che l’audizione è un loro Diritto.

P.Q.M.

Visti gli art. 68, 191, c.p.c., 155-sexies, 315-bis c.c.

DISPONE l’audizione in forma assistita dei minori ... e ... , nati il ... 1996, gemelli di anni 16. All’audizione non potranno assistere i genitori mentre verranno ammessi i difensori, ma con invito a non rivolgere domande al fanciullo.

NOMINA ausiliario del giudice, la dr.ssa .., esperta in psicologia del bambino e dell'adolescente ed iscritta all'Albo dei CTU, con studio in .. alla via ; tel. ...
Rimette all'ausiliario il compito di assistere il giudice durante l'audizione dei minori, provvedendo a conoscerli prima dell'udienza fissata per l'incombente. Per garantire il buon esito dell'audizione, l'ausiliario contatterà i difensori delle parti e con questi organizzerà un incontro conoscitivo con i minori ed agli stessi spiegherà natura, funzione e scopo dell'audizione, avvisandoli che dall'esito dell'ascolto non dipenderà la sorte del processo e che l'audizione è un loro Diritto.

FISSA l'udienza in data luglio 2013 alle ore 13.15 per l'ascolto dei minori ed il giuramento dell'ausiliario ex artt. 68, 193 c.p.c.

MANDA alla cancelleria perché l'odierna ordinanza sia comunicata all'ausiliario ed alle parti. Invita l'ausiliario a prendere contatti con il Tribunale all'indirizzo ...

Varese li 30 aprile 2013

Il giudice

IL CASO.it